

M. 44
M.
A.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera
di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto

Presidente

dott. Antonio Ricardi

Giudice

dott. Giuseppe Limitone

Giudice rec.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo presentato il 22.1.2013 dal
liquidatore della società [REDACTED] in Liquidazione, con
socio unico, con sede [REDACTED] Cognac [REDACTED]
n. 17, con la difesa dell'avv. [REDACTED] di
Padova;

- sentita la richiesta del Giudice incaricato di
riferire;

- visto l'art. 163 c.c.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;


- rilevato che dagli atti acquisiti risulta che la
impresa ricorrente si trova in stato di crisi;

- rilevato che risulta allegata da parte della
ricorrente società la documentazione indicata nell'art.
161 c.c.;

Fallimentare

~ rilevato che alla categoria dei crediti ex art. 2752, co. 3, c.c., comprendente il credito erariale per IVA, è attribuita la percentuale del 6% (classe prima);

- ritenuto che, tra le condizioni di ammissibilità del concordato, vi sia la integrale capienza per tributi constituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.) spante il disposto dell'art. 7, co. 1, l. 27 gennaio 2013 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2013 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, "In ogni caso, con riguardo ai tributi constituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.", cosicché tale norma, prevista per il concordato "mico", può essere intesa come di interpretazione autonoma delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Carte di



Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl);

- ritenuto che il pagamento secundum legem (ai 100%) deve necessariamente integrare una previsione del piano concordatario, restando perciò indifferente alla provenienza della finanza occorrente, quindi quando anche sia imposta da terzi;

- considerato che la normativa sui privilegi (art. 2778 n. 19 c.c., che colloca il credito se que al 19° grado), essendo di rango legislativo, non può essere modificata da una norma primaria successiva dello stesso rango, quale è appunto l'art. 182ter 1° f. (lex posterior derogat priori), circoscritta all'ambito concordatario, verosimilmente in ragione dell'appetibile contropartita costituita dal risultato usdebitatorio della procedura;

ritenuto che a diversamente opinare si avrebbe una macroscopica disparità di trattamento tra imprenditore soprasoglia ex art. 1 J.F. (soggetto a fallimento e ammesso al concordato preventivo), libero di sottoporre a qualunque falciata i tributi de quibus, e imprenditore sottosoglia (non fallibile e ammesso alle procedure di composizione dalla crisi da sovraindebitamento), che non correbbe in nessun caso falciare tale credito erariale (senza alcuna giustificazione per il diverse trattamento imposto), ed altresì lo stesso imprenditore, la cui

soglie di fallibilità dovessero oscillare nel tempo, si troverebbe anno per anno (e triennio per triennio) ad essere libero di falciidiare i tributi in questione oppure vincolato alla norma che glielo impedisce, non gravi, e agevolmente immaginabili, disarmonie per il sistema concorsuale;

- ritenuta quindi non soddisfatta tale condizione di ammissibilità del concordato preventivo;
- rilevato che non sono state presentate istanze di fallimento;

P. Q. M.

visti gli artt. 163 L.P. e 181 L.F.;
dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata in data 22.7.2013 dall' [REDACTED] in liquidazione, con socio unico, con sede in Vicenza,
[REDACTED] F [REDACTED].

Si comunichi.

Vicenza, 2.8.2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Parizio FERRACIN

Il Presidente

TRIBUNALE DI VICENZA
DEPOSITATO IL
- 3 MAG. 2013
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Parizio FERRACIN